Contribuenti	*Versamento o adempimento sospeso*	*Nuovi termini*
Imprese turistico – ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator, federazioni sportive nazionali, società sportive, professionistiche e dilettantistiche, soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori, le ricevitorie del lotto, ***i ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar e pub***, aziende termali, onlus e altri soggetti specificamente individuati dall'articolo 61, comma 2, del ***Decreto - Legge 17 marzo 2020, n. 18, cosiddetto Decreto "Cura Italia"***	Sospesi dal ***2 marzo 2020 al 30 aprile 2020*** i versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria. La sospensione si allunga di ***due mesi,*** dal ***2 marzo 2020 fino al 30 giugno 2020***, per le federazioni sportive nazionali, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche. Sospesi anche i versamenti Iva in scadenza nel mese di ***marzo 2020***	I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza sanzioni e senza interessi, in unica soluzione entro il ***16 settembre 2020***, o a rate fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, a decorrere dal ***16 settembre 2020***. La sospensione si allunga di due mesi, dal ***2 marzo 2020 fino al 30 giugno 2020***, per le federazioni sportive nazionali, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche. Anche questi contribuenti dovranno eseguire i pagamenti sospesi, senza sanzioni e senza interessi, in unica soluzione entro il ***16 settembre 2020***, o a rate fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, a decorrere dal ***16 settembre 2020***. Chi ha già pagato, non ha diritto al rimborso. ***Riferimenti:*** ***articolo 131, comma 3, decreto "rilancio";*** ***articolo 61, commi 1, 2, 4 e 5, decreto - legge 17 marzo 2020, n. 18, cosiddetto decreto "Cura Italia".***
Contribuenti esercenti impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a ***2milioni di euro nel periodo d'imposta 2019***	Sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra ***l'8 marzo e il 31 marzo 2020***, relativi: ❖ alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;	I versamenti sospesi si dovranno effettuare, senza sanzioni e senza interessi, in unica soluzione entro il ***16 settembre 2020***, o a rate fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, a decorrere dal ***16 settembre 2020***.

	❖ all'Iva; ❖ ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria	***Riferimenti:*** ***articolo 131, comma 3, lettera b, Decreto "Rilancio";*** ***articolo 62, commi 2 e 5, decreto - Legge 17 marzo 2020, n. 18***
Contribuenti esercenti impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle ***Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza (a prescindere dal volume d'affari)***	Sospesi i versamenti Iva in scadenza nel periodo compreso tra ***l'8 marzo e il 31 marzo 2020***	I versamenti sospesi si dovranno effettuare, senza sanzioni e senza interessi, in unica soluzione entro il ***16 settembre 2020***, o a rate fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, a decorrere dal ***16 settembre 2020***. ***Riferimenti:*** ***articolo 131, comma 3, lettera b, Decreto "Rilancio";*** ***articolo 62, commi 3 e 5, Decreto - Legge 17 marzo 2020, n. 18.***
Persone fisiche e soggetti diversi dalle persone fisiche, che, al 21 febbraio 2020, avevano la residenza o la sede legale, oppure operativa, nei Comuni della Lombardia e del Veneto interessati dall'emergenza coronavirus, cioè negli undici comuni della cosiddetta zona rossa ***(*)***	Sospesi i termini dei versamenti tributari e non tributari in scadenza tra il ***21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020.*** Per lo stesso periodo, i sostituti d'imposta sono esonerati dal versare o trattenere le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato (articoli 23, 24 e 29, Dpr 600/1973). La sospensione riguarda anche i pagamenti delle cartelle emesse dagli agenti della riscossione, ed i pagamenti dovuti a seguito di accertamenti esecutivi dell'agenzia delle Entrate, avvisi di addebito dell'Inps, atti di accertamento emessi dall'agenzia delle Dogane e atti di accertamento esecutivi emessi dagli enti locali	I versamenti sospesi si dovranno effettuare, senza sanzioni e senza interessi, in unica soluzione entro il ***16 settembre 2020***, o a rate fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, a decorrere dal ***16 settembre 2020***. ***Riferimenti:*** ***articolo 131, comma 3, lettera b, Decreto "Rilancio";*** ***articolo 1, decreto 24 febbraio 2020;*** ***articolo 62, commi 4 e 5, Decreto - Legge 17 marzo 2020, n. 18.*** Per i contribuenti della cosiddetta "zona rossa" si veda anche l'articolo ***articolo 68, comma 2 – bis, Decreto - Legge 17 marzo 2020, n. 18***
Contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 400mila euro nel periodo d'imposta 2019	I ricavi o compensi percepiti nel periodo compreso tra il ***17 marzo 2020, e il 31 <u>maggio</u> 2020***, non sono assoggettati alle ritenute d'acconto da parte del sostituto d'imposta, a	Si dovrà versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto, senza sanzioni e senza interessi, in unica soluzione entro il ***16 settembre 2020***, o a rate fino ad

	condizione che nel mese ***precedente*** non sono state sostenute spese per lavoro dipendente o assimilato. Chi si avvale di questa opzione, deve rilasciare una dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi o compensi non sono soggetti a ritenuta	un massimo di 4 rate mensili di pari importo, a decorrere dal ***16 settembre 2020***. Chi ha già pagato, non ha diritto al rimborso. ***Riferimenti:*** ***articolo 131, comma 2, Decreto "Rilancio";*** ***articolo 19 "proroga sospensione ritenute …", Decreto – Legge 8 aprile 2020, n. 23***
Tutti i contribuenti	Sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo ***dall'8 marzo 2020 al 31 <u>agosto</u> 2020***, derivanti da cartelle emesse dagli agenti della riscossione, ed i pagamenti dovuti a seguito di accertamenti esecutivi dell'agenzia delle Entrate, avvisi di addebito dell'Inps, atti di accertamento emessi dall'agenzia delle Dogane e atti di accertamento esecutivi emessi dagli enti locali	I versamenti sospesi si dovranno effettuare, senza sanzioni e senza interessi, in unica soluzione entro il ***30 settembre 2020***. Chi ha già pagato, non ha diritto al rimborso. ***Riferimenti:*** ***articolo 165, comma 1, decreto "rilancio";*** ***articolo 68, commi 1 e 2, "sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione" Decreto - Legge 17 marzo 2020, n. 18***
Persone fisiche e soggetti diversi dalle persone fisiche, che, al 21 febbraio 2020, avevano la residenza o la sede legale, oppure operativa, nei Comuni della Lombardia e del Veneto interessati dall'emergenza coronavirus, cioè negli undici comuni della cosiddetta zona rossa ***(*)***	Sospesi i termini dei versamenti tributari e non tributari in scadenza tra il ***21 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020,*** derivanti da cartelle emesse dagli agenti della riscossione, ed i pagamenti dovuti a seguito di accertamenti esecutivi dell'agenzia delle Entrate, avvisi di addebito dell'Inps, atti di accertamento emessi dall'agenzia delle Dogane e atti di accertamento esecutivi emessi dagli enti locali	I versamenti sospesi si dovranno effettuare in unica soluzione, senza sanzioni e senza interessi, entro il ***30 settembre 2020***. Chi ha già pagato, non ha diritto al rimborso. ***Riferimenti:*** ***articolo 165, comma 1, decreto "rilancio";*** ***articolo 68, comma 2 – bis, Decreto - Legge 17 marzo 2020, n. 18***
Tutti i contribuenti esercenti impresa, arte o professione, con ricavi o compensi fino a ***50milioni di euro*** relativi al 2019	Sono sospesi i versamenti delle ritenute e dei contributi assistenziali e previdenziali e i premi di assicurazione obbligatoria sul lavoro	I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza sanzioni e senza interessi, in un'unica soluzione entro il ***16 settembre 2020***, o in 4 rate mensili di pari

	dipendente e dell'Iva, ***in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020***. La stessa sospensione è prevista per i contribuenti che hanno iniziato l'attività dopo il 31 marzo 2019	importo, con il pagamento della prima rata entro il ***16 settembre 2020***. La sospensione vale per i contribuenti con ricavi o compensi ***fino a 50milioni di euro*** relativi al 2019, solo nel caso in cui si verifica un calo del fatturato o dei corrispettivi non inferiore al ***33%*** nel mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019, o nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019. ***Riferimenti:*** ***articolo 131, comma 1, decreto "rilancio";*** ***articolo 18, commi 1 e 2, "sospensione di versamenti tributari e contributivi", Decreto – Legge 8 aprile 2020, n. 23***
Tutti i contribuenti esercenti impresa, arte o professione, con ricavi o compensi ***superiori a 50milioni di euro*** relativi al 2019	Sono sospesi i versamenti delle ritenute e dei contributi assistenziali e previdenziali e i premi di assicurazione obbligatoria sul lavoro dipendente e dell'Iva ***in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020***. La stessa sospensione è prevista per i contribuenti che hanno iniziato l'attività dopo il 31 marzo 2019	I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza sanzioni e senza interessi, in un'unica soluzione entro il ***16 settembre 2020***, o in 4 rate mensili di pari importo, con il pagamento della prima rata entro il ***16 settembre 2020***. La sospensione vale per i contribuenti con ricavi o compensi ***superiori a 50milioni di euro*** relativi al 2019, solo nel caso in cui si verifica un calo del fatturato o dei corrispettivi non inferiore al ***50%*** nel mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019, o nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019. ***Riferimenti:*** ***articolo 131, comma 1, Decreto "Rilancio";*** ***articolo 18, commi 3, 4 e 7, "sospensione di versamenti tributari e contributivi", Decreto – Legge 8 aprile 2020, n. 23***

(*) Gli undici comuni della cosiddetta zona rossa sono i seguenti: dieci Comuni della Regione Lombardia, Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D'Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini; e il Comune di Vò della Regione Veneto.